



COVID-19

## **AUTOTRASPORTO**

### **Quadro di sintesi delle proroghe**

Tipo di documento	Periodo di sospensione/ Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
<p><b>Certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, concessioni</b></p>	<p><b>dal 31/1/2020</b> <b>al 31/7/2020</b></p>	<p><b>fino al 29/10/2020</b> <b>(90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)</b></p>	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020</p> <p><b>Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020</b></p> <p>Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/2309/20/115 /28 del 24/3/2020</p> <p><b>Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115 /28 del 30/4/2020</b></p>	<p>Tra i documenti indicati dall'art. 103 sono ricompresi i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano <b>riflessi sulla circolazione stradale</b> tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS;</li> <li>• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS;</li> <li>• autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali;</li> <li>• abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS;</li> <li>• autorizzazioni per il trasporto rifiuti.</li> </ul> <p>Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la <b>circolazione</b></p>

				<p><b>provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.</b></p> <p>Sono altresì ricomprese le <b>certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.</b></p>
<p><b>Autorizzazione trasporti eccezionali</b></p>	<p>dal 31/1/2020 al 31/7/2020</p>	<p>fino al 29/10/2020  (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)</p>	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020  Comunicato ANAS del 4/5/2020</p>	<p>La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto.</p> <p>Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.</p> <p>I titoli autorizzativi che hanno usufruito della proroga, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).</p>
<p><b>Carta di qualificazione del conducente CQC</b></p>	<p>dal 31/1/2020 al 31/7/2020</p>	<p>fino al 29/10/2020  (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)</p>	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020  Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020</p>	
<p><b>Certificato di formazione professionale per trasporti in ADR (CFP)</b></p>	<p>dal 31/1/2020 al 31/7/2020</p>	<p>fino al 29/10/2020  (90 giorni dopo la dichiarazione</p>	<p>art. 103, comma 2 D.L. 18/2020  Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020</p>	<p>Il possesso del <b>CFP è obbligatorio</b> per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto di merci,</p>

		della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)		classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che <b>superano i limiti di esenzione.</b>  Non occorre il CFP nei casi di esenzione totale o parziale previsti in ADR 1.1.3
<b>Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale</b>	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020  (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020  Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	
<b>Patente di guida</b>	in scadenza dal 31/1/2020	fino al 31/8/2020	art. 104 co. 1 D.L. 18/2020  Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	In pratica fino al 31/8/2020 è consentito circolare anche con documenti scaduti.  La proroga di validità è <b>automatica</b> e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente.  <u>Attenzione:</u>  per le patenti scadute di validità per le quali la <b>conferma deve essere effettuata con visita presso la Commissione medica provinciale</b> , valgono regole parzialmente diverse.
<b>Esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC</b>	dal 23/2/2020 al 15/5/2020		Art. 103 co. 1 D.L. 18/2020 in combinato disposto con art. 37 D.L. 23/2020	
<b>Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali</b>	in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/5/2020	fino al 15/6/2020	Art. 103 D.L. 18/2020  Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali n. 4 del	L'Albo ha precisato che la proroga si applica <b>esclusivamente ai procedimenti di iscrizione (rinnovo/variazione etc.) in corso o ancora</b>

		23/3/2020 e successivo comunicato sul portale	<b>da aprire</b> e quindi non a quelli già conclusi o alle iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) per le quali non è stata presentata apposita domanda di rinnovo.
<b>Versamento contributo annuale Albo gestori</b>		fino al 30/6/2020	Si tratta del versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).

Altri adempimenti	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
<b>Revisione dei veicoli</b>	31/7/2020	fino al 31/10/2020	art. 92 comma 4, D.L. 18/2020 <b>Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020</b>	<p>La proroga riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.</p> <p>Si ricorda che la <u>revisione dei veicoli va effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo.</u></p> <p>La proroga opera in <b>maniera automatica</b> e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati</p> <p>La proroga riguarda anche le operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato)</p>

				rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.
<b>Richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc</b>	1/4/2020	1/1/2021	Art. 92 co. 4-sexies D.L. 18/2020	<p>Si tratta dell'obbligo, per tutti gli esercenti contenitori di distribuzione automatica di carburanti per usi privati , agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc., di dotarsi di un'apposita autorizzazione fiscale e di contabilizzare i prodotti acquistati ed erogati in apposito registro di carico e scarico (semplificato).</p> <p>Tale adempimento è stato introdotto dall'art. 5 DL 124/2019.</p>
<b>Sostituzione pneumatici invernali/estivi</b>		15/6/2020		
<b>Assicurazione RCA proroga periodo di franchigia: circolazione del veicolo per 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.</b>	Contratti scaduti e non rinnovati e contratti in scadenza nel periodo 21/2/2020 e 31/7/2020	fino a 30 giorni dalla scadenza	<p>Art. 125 comma 2 D.L.18/2020</p> <p>Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/4/2020</p>	<p>Fino al 31/7/2020 è quindi consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta fino a 30 giorni successivi alla sua validità.</p> <p>Non è applicata la sanzione di cui all'art.193 CdS</p> <p><b>Attenzione:</b> non è stata prevista nessuna sospensione del pagamento del premio</p>

## ALTRE DISPOSIZIONI

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI**

Sono sospesi fino al **15 maggio** i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del **15 maggio** 2020. Lo ha previsto l'art. 103, comma, 1 del D.L. 18/2020 che va coordinato con l'art. 37 del D.L. 23/2020.

La sospensione fino al 15 maggio di cui all'art. 103 comma 1 riguarda anche i termini per la **comunicazione dei dati personali e della patente del conducente** del veicolo di cui all'art. 126-bis del CdS e per ottemperare all'invito a presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180 comma 8 del CdS (Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/4/2020).

### **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA**

Nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni previste dal C.d.S. con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Lo ha previsto l'art. 108, comma 2, del D.L. 18/2020.

Come chiarito da una Circolare del Ministero dell'Interno del 24/3/2020 tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso (dagli ordinari 5 giorni) a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Restano in vigore le disposizioni che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell'utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al C.d.S., sarà opportuno inserire l'indicazione relativa ai trenta giorni in parola.

### **NOTIFICA ATTI E VERBALI A MEZZO POSTA**

**Per quanto riguarda le modalità di notifica di atti giudiziari e verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, dal 30 aprile si applicano di nuovo le procedure ordinarie dettate dalla legge n. 890 del 1982.** L'articolo 108 del D.L. 18/2020 (come modificato durante la conversione) ha inoltre statuito che per atti e verbali depositati presso gli uffici

postali e non ritirati dagli interessati tra il 17 marzo ed il 30 aprile, la compiuta giacenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 890, inizia decorre dal 30 aprile. Per l'effetto, per tali atti, la notifica si intende validamente effettuata al 10 maggio. Tuttavia, per l'adempimento degli obblighi o l'esercizio delle facoltà concesse al destinatario degli atti, deve essere considerata la sospensione dei procedimenti, con la conseguenza che anche per gli atti ed i verbali in questione, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari (Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/4/2020).

## **BOLLO AUTO**

Numerose Regioni hanno posticipato, con termini diversi, il pagamento della tassa, senza ovviamente prevedere l'applicazione di alcuna sanzione per il ritardato pagamento.

- **Abruzzo:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (fonte: <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/143925/avviso-sospensione-pagamento-tassa-automobilistica.pdf>).
- **Calabria:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo *art. 1, L.R. 2/2020*).
- **Campania:** i versamenti sospesi (nel periodo 24 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 157 del 24/3/2020*).
- **Emilia Romagna:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 30 aprile 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 224 del 23/3/2020*).
- **Lazio:** i versamenti sospesi (nel periodo 3 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 126 del 31/3/2020*).
- **Liguria:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo *art. 1, L.R. n. 8 del 23/4/2020*).
- **Lombardia:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 2965 del 23/3/2020*).
- **Marche:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo *art. 1, L.R. n. 12 del 7/4/2020*).
- **Piemonte:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 1-1153 del 23/3/2020*).

- **Toscana:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 395 del 25/3/2020*).
- **Umbria:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 30 aprile 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 217 del 30/3/2020*).
- **Valle d'Aosta:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo *L.R. n. 5 del 21/4/2020*).
- **Veneto:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *L.R. n. 12 del 28/4/2020*).
- **Prov. Autonoma di Bolzano:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *L.P. n. 3 del 16/4/2020*).

#### **ELENCO DI ALCUNE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERSI A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 2020 O DATA SUCCESSIVA**

- Visita e prova ed immatricolazione di veicoli (dal 25 maggio 2020).
- Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020).
- Rilascio del certificato di approvazione ADR "barrato rosa" (dal 25 maggio 2020).
- Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli.
- Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (dal 25 maggio 2020).
- Visite periodiche ATP.
- Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE (dal 25 maggio 2020).
- Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN).

#### **NUOVI CODICI ATECO**

Con DM 4 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico sono state inserite **tra le attività consentite quelle di noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti ( 77.12) e noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali (77.3).**